

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 3 ANNI

Art. 1. - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Ente di Augusta e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65 e ss. del D. lgs. 36/2023 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione triennale delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza dell'Ente di Augusta.

Il servizio oggetto della presente concessione di servizi, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 - Descrizione del servizio

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Ente di Augusta.

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordonate stradali, alberature, ecc.);
- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privi di individuazione del responsabile.
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

- **"intervento standard"**, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- **"interventi con perdita di carico"**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
- **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente

abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;

- **“interventi rilevanti”**, ossia l'attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate, *se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;*

Art. 3 - Durata della concessione

L'affidamento in concessione avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente di Augusta e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni. È prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata. Alla scadenza della concessione, l'impresa concessionaria dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

4. Importo della concessione

Ai fini della quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 36/2023 nonché per la stipula del contratto, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio, incluso il tempo dell'eventuale proroga, stimato sulla base della sinistrosità rilevata negli ultimi tre anni 2021-2022-2023, è quantificato per la durata triennale in € 126.000.00 al netto dell'IVA.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).

5. Delega al Concessionario

Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere né a carico dell'Ente di Augusta né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Il corrispettivo del servizio, ai sensi dall'articolo 2 lett. c) dell'Allegato I.1 del DI Lgs. n. 36/2023, infatti, “consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo” ed è dato dalla cessione, da parte dell'Ente a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggiati. L'Ente di Augusta, proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al concessionario del servizio per:

- agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 C.C.;
- denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
- richiederne e trattarne la liquidazione;
- sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri verificatisi sulle strade di propria competenza;
- incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione si impegna, altresì, a comunicare all'Impresa concessionaria, i dati di cui dispone relativi al sinistro stradale o altro evento e ai veicoli coinvolti.

L'Ente di Augusta provvederà a sottoscrivere la delega appositamente predisposta in concomitanza con la sottoscrizione del Contratto che regola la concessione del servizio. I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, come indicati all'art. 2 lett. c) non potranno comunque essere addebitati all'Amministrazione e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento. In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto all'Amministrazione, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Art. 6 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dell'Ente interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

La gara per il servizio in oggetto sarà aggiudicata analogamente al criterio dell'offerta più vantaggiosa, come metodo per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità. L'Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata. Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione. Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

ID	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Sub peso
A	Organizzazione della struttura aziendale messa a disposizione e modalità di gestione operativa (Punti Max 40)	A1) Struttura organizzativa impiegata, numero di risorse aziendali dedicate al servizio Il concorrente dovrà indicare nella relazione la struttura organizzativa messa a disposizione per la concessione di servizio oggetto della concessione Criteri motivazionali: - Idoneità, esperienza ed adeguatezza del modello organizzativo e della struttura che l'operatore economico intende adottare per la gestione dell'appalto. - Eventuali certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quelle richieste per la partecipazione alla gara	Max punti 30

ID	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Sub peso
		<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione della Centrale Operativa - Attività di coordinamento delle strutture operative dislocate nel territorio - Presenza (con residenza) nel territorio provinciale di figura professionale qualificata, in grado di interfacciarsi con ente e forze di polizia. - Scambio dati e reportistica degli interventi eseguiti, tra l'operatore economico, l'Amministrazione 	
		<p>A2) Numero ed organizzazione delle strutture periferiche, con indicazione specifica delle sedi territoriali a disposizione (con indicazione di località, via, numero civico).</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero delle sedi. Max punti 5 - numero di mezzi. Max punti 5 	Max punti 10
B	Modalità operative, strumenti mezzi e prodotti a disposizione (Punti Max 30)	<p>B1) Modalità operative attuate per l'esecuzione degli interventi</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità di gestione delle prestazioni oggetto della concessione - Capacità di gestione di interventi di grandi portata anche in relazione alle iscrizioni possedute dal concorrente - Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze con la viabilità esistente; - Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino 	Max punti 10
		<p>B2) Mezzi e strumenti messi a disposizione</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei mezzi messi a disposizione in base a quantità, tipologia, idoneità al servizio - Valutazione dell'attrezzatura in dotazione ad ogni struttura - Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione del servizio 	Max punti 10
		<p>B4) Caratteristiche dei prodotti impiegati</p> <p>Criteri motivazionali: Valutazione delle caratteristiche dei prodotti utilizzati per le attività di ripristino post- incidente, con particolare attenzione all'aspetto ambientale, risultante dalle schede tecniche dei prodotti.</p>	Max punti 5
		<p>B5) Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'efficacia delle procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti, a garanzia della tracciabilità delle operazioni - Individuazione dei siti che potranno essere utilizzati per il "deposito temporaneo" dei rifiuti raccolti, funzionali alla rete viaria oggetto della 	Max punti 5

ID	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Sub peso
		concessione.	
C	Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio (Punti Max 15)	C1) Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi	Max punti 15
D	Prestazioni Aggiuntive (Punti Max 15)	D1) Servizio di recupero e smaltimento di veicoli in evidente stato di abbandono. Punti 1.0 D2) Interventi di ripristino delle pertinenze stradali danneggiate da incidenti in tutti i casi in cui sia identificato il danneggiante. Punti 4.0 D3) Altro servizio e/o fornitura, sempre a titolo gratuito per la Stazione Appaltante, ed attinente la viabilità e/o il miglioramento dei servizi resi dall'Ente in tale settore. Max Punti 10	Max Punti 15

Con riferimento al sub criterio "A1) Struttura organizzativa impiegata, numero di risorse aziendali dedicate al servizio", il concorrente dovrà documentare la propria offerta, con riferimento ad ciascun criterio motivazionale (per es: ulteriori certificazioni di qualità (dovranno essere prodotte), contratti di lavoro/collaborazione centrale operativa (dovranno essere prodotti i contratti con mansioni e qualifiche). Con riferimento alla figura del "referente territoriale", si specifica che il soggetto dovrà avere residenza nella provincia nella quale ha sede l'Ente concedente, ed inoltre verrà ritenuta di maggior pregio la figura professionale quella con il livello più alto di istruzione e/o la sua appartenenza ad albi professionali.

Con riferimento al sub criterio "A2) Organizzazione delle strutture periferiche", si specifica che ai fini della valutazione dell'offerta e della conseguente attribuzione del punteggio verranno considerate valide le sedi che distano (secondo simulazione google maps) non oltre 30 minuti dal comune (così come individuato da google maps); inoltre il concorrente è tenuto a indicare l'indirizzo della sede (via, numero civico, CAP) della struttura periferica, nonché il numero di iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la targa di almeno un veicolo per ogni struttura periferica. Il concorrente dovrà inoltre specificare se le sedi sono garantite in proprio dall'azienda tramite proprie unità locali o tramite imprese contrattualmente collegate secondo quanto definito con parere AVCP AG 25/2012.

Con riferimento al sub criterio D "Prestazioni Aggiuntive", si specifica che i criteri D1) e D2) sono del tipo ON/OFF, ed in quanto attività accessorie è prevista la facoltà di subappalto secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023; mentre con riferimento al criterio D3), l'ulteriore servizio/fornitura aggiuntivo/a offerto/a sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione; e gli operatori economici potranno offrire un solo tipo di servizio/fornitura.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di

rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non Valutabile	0

Art. 8 - Fase di verifica dell'offerta

L'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario dei seguenti documenti:

1. documentazione a comprova dell'allestimento delle sedi territoriali dichiarate in sede di offerta.

Nello specifico:

a) in caso di sedi relative a imprese contrattualmente collegate dovranno essere forniti i seguenti documenti:

- i contratti, in originale o in copia conforme, stipulati fra il concorrente aggiudicatario e le imprese incaricate della materiale esecuzione degli interventi dai quali risulti l'oggetto, la durata, gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione, l'inserimento stabile e coordinato dell'impresa/società nella struttura organizzativa del Concessionario, cui spetta la gestione organizzativa, il controllo, il coordinamento, la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti;
- iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente per attività coerente con quella oggetto di gara;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno del progetto tecnico. Tali mezzi dovranno risultare intestati alle imprese operative contrattualmente collegate che li hanno in utilizzo e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di queste ultime.

b) in caso di sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario:

- l'iscrizione in camera di commercio attestante l'avvenuta apertura di unità locali presso gli indirizzi indicati in sede di gara;
- i contratti di lavoro degli operatori dipendenti dal concorrente aggiudicatario in forza presso ciascuna sede;
- copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno del progetto tecnico. Tali mezzi dovranno in questo caso risultare intestati all'impresa concorrente e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di quest'ultima.

La Stazione appaltante assegnerà all'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni per il

deposito della predetta documentazione. La mancata consegna di quanto richiesto nel termine indicato costituisce manifestazione di volontà implicita dell'aggiudicatario di voler rinunciare all'affidamento *de quo*, con conseguente esclusione del medesimo.

La Stazione appaltante in ogni caso provvederà ad esercitare i relativi poteri di controllo e accertamento delle dichiarazioni rese in sede di Offerta, anche mediante sopralluogo e ispezione delle sedi inerenti alle strutture operative indicate dal concorrente, con verbalizzazione delle attività eseguite. La Stazione appaltante si riserva di affidare la concessione all'operatore economico utilmente collocato in graduatoria (scorrimento della graduatoria), subordinatamente alle verifiche in ordine ai requisiti stabiliti nella *lex specialis* di gara e dichiaratati dall'operatore stesso per la partecipazione alla presente procedura.

Art. 9 - Requisiti del concessionario

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 94 del D. lgs 36/2023;
- b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "*raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi*" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014;
- e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;
- f) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 "bonifica di siti", come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014;
- g) possesso delle Certificazioni di qualità ISO 9001:2015 ed ISO 14001/2015 relative all'attività richiesta;
- h) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
- i) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- j) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- k) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
- l) aver svolto con buon esito nell'ultimo biennio servizi di oggetto e valore dell'importo pari o superiore a quello del presente avviso svolto per Comuni di popolazione superiore a 35.000 abitanti.

Art. 10 - Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno dieci milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 11 - Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 53 del D. lgs. 36/2023.

La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art. 4 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 12 - Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- **30 minuti** per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- **45 minuti** per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il

responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 13 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 14 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 15 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 16 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 17 Obblighi dell'Amministrazione concedente

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- trasmettere al concessionario, l'elenco delle strade di competenza.

Art. 18 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale della Polizia Locale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, L'Ente applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare all'Amministrazione, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

Art. 19 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

Art. 21 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

**Il Resp. del Settore Polizia Locali
(Dott. Salvatore Daidone)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

